

*Prestazioni poste in essere in esecuzione di un 'Accordo di  
Ristrutturazione' e prededucibilità nel fallimento consecutivo*

Trib. Reggio Emilia, 15-2-2018. Pres. PARISOLI Francesco. Rel.  
NOTARI Virgilio

**Fallimento – Crediti derivanti da prestazioni poste in essere in  
esecuzione di un “Accordo di Ristrutturazione” –  
Prededucibilità nel fallimento consecutivo – Esclusione**

*I crediti derivanti da prestazioni poste in essere in esecuzione di  
un “Accordo di Ristrutturazione” non sono collocabili in  
prededucazione nel fallimento (o nella liquidazione coatta  
amministrativa) consecutivi.*

*(Massima a cura di Sido Bonfatti – Riproduzione riservata)*

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
Sezione prima civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati  
Francesco Parisoli                      Presidente  
Virgilio Notari                          giudice rel.  
Niccolò Stanzani Maserati          giudice  
ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa di opposizione allo stato passivo iscritta al n. 7784/2016 del  
R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11/1/2018,  
vertente

TRA

PRESIDER S.P.A. (c.f. 04867700017), in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Reggio Emilia,  
in Via F.lli Cervi n. 87/B, presso lo studio dell'avv. Daiana Lombardi,  
rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Cara giusta procura in calce al  
ricorso introduttivo

E

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA COOPSETTE SOC.  
COOP. (c.f. 00125650358), in persona del commissario liquidatore pro  
tempore, elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, in Via Cadoppi n. 14,  
presso lo studio degli avv. Federica Bassissi, rappresentata e difesa dagli  
avv. ti Sido Bonfatti e Fulvia Confetti giusta procura allegata alla memoria  
difensiva del 15/5/2017.

CONCLUSIONI

All'udienza dell'11/1/2018 le parti hanno precisato le conclusioni esposte  
in motivazione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 209, c. 2 L.F. depositato il 23/12/2016 la Presider s.p.a. ha opposto il decreto di esecutività dello stato passivo emesso il 28/11/2016 dal commissario liquidatore della L.C.A. Coopsette soc. coop.. A sostegno della domanda la società ha riferito di essersi insinuata al passivo della procedura per € 982.979,55 in prededuzione a titolo di corrispettivo maturato in virtù di un contratto di fornitura di cemento armato e posa in opera eseguito tra il 2010 e il 2012. Ha dedotto, inoltre, che nel provvedimento impugnato il commissario liquidatore ha accolto l'istanza per l'intero importo richiesto, sebbene in chirografo. Secondo la prospettazione di parte opponente si tratta di statuizioni illegittime alla luce delle travagliate vicende che hanno caratterizzato gli ultimi anni di attività della cooperativa. Al riguardo la Presider s.p.a. ha osservato che le poste creditorie per le quali aveva formulato l'istanza di ammissione erano state oggetto prima di un patto di rateizzazione e, poi, di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., omologato dal Tribunale di Reggio Emilia nel luglio del 2013 ad esito del deposito, da parte di Coopsette, di un ricorso per concordato preventivo con riserva al quale non aveva fatto seguito la formulazione della proposta e del piano. Ha fatto presente, inoltre, che nel maggio dell'anno seguente (segnatamente, il 30/5/2014) le parti avevano stipulato un nuovo accordo volto al riscadenziamento del debito, anch'esso disatteso da Coopsette a causa del perdurante stato di crisi, culminato con la presentazione di una nuova istanza di concordato preventivo e l'apertura della liquidazione coatta amministrativa (30/10/2015). Sul rilievo della necessità di retrodatare lo stato d'insolvenza al primo concordato preventivo, in coerenza con il principio di consecuzione tra le procedure concorsuali, e della riconducibilità del patto del 2014 alla nozione di finanziamento ex art. 182 quater L.F., la Presider s.p.a. ha insistito per l'insinuazione in prededuzione dell'intera somma rivendicata e degli interessi ex art. 111 bis, c. 2, L.F., con vittoria di spese, competenze e onorari.

\*\*\*

Costituita con comparsa del 15/5/2017, la L.C.A. in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione (o, comunque, l'infondatezza nel merito delle sottostanti pretese) per effetto della mancata contestazione, da parte della Presider s.p.a., dell'ammissione in chirografo comunicata alla società dal commissario liquidatore ex art. 207 L.F.. Fermo restando quanto precede, ha negato l'appartenenza degli accordi di rateizzazione e riscadenziamento del debito al novero dei finanziamenti prededucibili di cui all'art. 182 quater L.F.. Ad avviso della L.C.A. non è ipotizzabile nemmeno la sussistenza di quel nesso di consecuzione tra procedure invocato dall'opponente quale fondamento logico e giuridico della prededuzione, tenuto conto del carattere non concorsuale dell'accordo di ristrutturazione e dell'assenza, di conseguenza, di qualsivoglia continuità giuridica e temporale tra il primo e il secondo concordato preventivo. Sulla scorta di tali censure l'opposta ha chiesto il rigetto integrale dell'opposizione e la condanna della Presider s.p.a. al pagamento delle spese processuali.

\*\*\*

Ricostruiti in tal modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che le istanze dell'opponente siano infondate. È escluso, innanzi tutto, che il beneficio della prededuzione possa essere accordato alla Presider s.p.a.

facendo applicazione del principio di consecuzione tra procedure concorsuali richiamato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti tra concordato preventivo e fallimento, fino alla consacrazione normativa nell'ambito dell'art. 49, c. 2, d.lgs. n. 270/1999 per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza e dell'art. 69 bis, c. 2, L.F. per il fallimento (Cass. 6/10/2010, n. 18437; Cass. 28/5/2012, n. 8439; Cass. 13/4/2016, n. 7324; Cass. 14/12/2016, n. 25728). Si è accennato agli eventi che hanno caratterizzato il biennio anteriore all'avvio della L.C.A. di Coopsette, aperta con decreto del 30/10/2015 dopo il deposito di una prima istanza di concordato preventivo in bianco (6/2/2013), la successiva sottoscrizione di numerosi accordi di ristrutturazione del debito col ceto creditorio - tra cui quello concluso con Preider s.p.a., omologato dal Tribunale nel luglio del 2013 - e il tentativo, rimasto senza esito per espressa rinuncia, di dare corso a una seconda proposta concordataria (27/5/2015). Ciò posto, nonostante una recente presa di posizione in senso contrario della Corte di Cassazione (Cass. 25/1/2018, n. 1896) il Collegio intende ribadire l'orientamento interpretativo propenso a escludere gli accordi di ristrutturazione del debito dall'ambito delle procedure concorsuali propriamente intese (Trib. Bologna, 17/11/2011; App. Firenze, 07/04/2016; Trib. Forlì, 05/05/2016; Trib. Milano, 10/11/2016; Trib. Modena, 19/11/2014). Rispetto al fallimento, al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria la fattispecie delineata dall'art. 182 bis L.F. non prevede un provvedimento giudiziale di apertura caratterizzato da un vaglio di ammissibilità ad opera del Tribunale e dalla nomina necessaria di un organo di vigilanza o di controllo per le fasi iniziali ed esecutive; non produce effetti universali sul patrimonio del debitore (che dunque potrebbe non essere coinvolto per intero) o verso i creditori, liberi di aderire o meno alla proposta senza subire le decisioni delle maggioranze qualificate previste dalla legge; non impone il rispetto del principio della *par condicio creditorum* o delle cause legittime di prelazione; non contempla una disciplina peculiare in materia di interessi. Non sembra, d'altro canto, che le recenti modifiche approvate nella disciplina dell'istituto - in primis il divieto di iniziare o proseguire, per sessanta giorni dalla pubblicazione della domanda, azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, l'introduzione della prededuzione con il già citato art. 182 quater L.F. e gli effetti prenotativi derivanti dal deposito di ricorsi per concordato con riserva - possano considerarsi sufficienti ad attrarre l'accordo di ristrutturazione nell'area pubblicistica. È significativo, del resto, che almeno agli effetti della revocatoria l'art. 69 bis L.F. abbia codificato il principio di consecuzione nei rapporti tra concordato preventivo e fallimento, senza alcuna menzione degli accordi di ristrutturazione del debito. Resta impregiudicata, in definitiva, la tradizionale natura privatistica delle intese ex art. 182 bis L.F..

\*\*\*

L'estraneità degli accordi di ristrutturazione del debito alla categoria delle procedure concorsuali fa sì che l'applicazione del principio di continuità tra procedure richiamato da Presider s.p.a. debba essere vagliata con esclusivo riferimento alle due istanze di concordato preventivo con riserva depositate da Coopsette (la prima come detto, esaurita senza il deposito della proposta e del piano, la seconda rinunciata in concomitanza con l'avvio della L.C.A.). In questa

prospettiva, se non sembrano sussistere dubbi circa l'operatività della regola della consecuzione tra la seconda fase concordataria (rinunciata il 27/10/2015) e l'apertura della L.C.A. (30/10/2015), stante l'assenza di effettivo iato temporale, altrettanto non può dirsi per i ricorsi del febbraio del 2013 e del maggio del 2015. La Corte di Cassazione ha affermato, in effetti, che con il principio di consecuzione "viene individuato un fenomeno caratterizzato dal verificarsi a carico di un imprenditore di una serie di procedure concorsuali, seguenti una all'altra senza soluzione di continuità, a causa dell'incapacità delle prime di conseguire i rispettivi scopi istituzionali. La sequenza delle procedure concorsuali viene intesa, nell'ambito della consecuzione e della conversione di una procedura in altra, non come una semplice successione di procedimenti, ma come la realizzazione di un'unica procedura concorsuale, nell'ambito della quale le procedure progressivamente succedutesi costituiscono delle fasi, prive di autonomia e di separata rilevanza; le varie fasi, quindi, assumono rilievo come conversione, o trasformazione, di un procedimento in un altro (o in altri) senza uscire dall'alveo di quella intesa, nella sua complessa unità, come procedura concorsuale di carattere unitario» (già Cass. 18/7/1990, n. 7339/1990). Detto altrimenti, perché sussista la continuità richiesta per la considerazione unitaria degli istituti rispetto ai quali la questione concretamente si è posta (si pensi, a titolo di esempio, al periodo sospetto nell'azione revocatoria, al computo degli interessi, oltre che alla prededuzione) è indispensabile che la seconda procedura concorsuale sia espressione della stessa crisi economica che connotava la prima. Da questo punto di vista possono essere individuati quali indici sintomatici della continuità la ridotta distanza temporale tra i procedimenti, la coincidenza in termini quantitativi o qualitativi delle masse passive o la cessazione dell'attività d'impresa nel periodo di riferimento. Non è preclusa la valorizzazione di elementi differenti. Resta il fatto che una simile valutazione non può prescindere dalla considerazione in concreto della singola fattispecie, costituendo la prededuzione non una caratteristica immanente del credito come il privilegio, ma una qualità destinata produrre effetti solo in relazione al concorso quello sia sorto. Per questo motivo sarebbe spettato a Presider s.p.a. dare la dimostrazione della sussistenza di uno o più indici sintomatici dell'identità della crisi di Coopsette nel biennio 2013/015, configurabili in termini di fatti costitutivi del preteso diritto a insinuarsi al passivo con il beneficio della prededuzione. Nelle proprie difese l'opponente si è limitata a predicare il requisito della continuità delle procedure concorsuali sulla base della scansione temporale di queste e del mero dato del perpetuarsi dell'inadempimento. Il tempo relativamente lungo intercorrente tra le due istanze concordatarie (circa due anni) e la prosecuzione dell'attività di impresa avvalorano la conclusione opposta. A fronte di un simile quadro probatorio, le argomentazioni di parte opponente fondate sulla continuità non possono che essere disattese.

\*\*\*

Altrettanto vale per la pretesa della Presider s.p.a. di ricondurre le rateizzazioni del debito accumulato da Coopsette ai finanziamenti attuativi di concordati e accordi di ristrutturazione per cui l'art. 182 quater L.F. prevede la prededuzione. È senz'altro vero che per espressa previsione di legge un simile beneficio accede ai crediti derivanti da qualsiasi forma di sovvenzionamento finanziario ricevuto

dall'imprenditore in crisi, a prescindere dall'attività (bancaria o meno) esercitata dal finanziatore. Secondo la previsione letterale della norma, tuttavia, la prededuzione accede pur sempre a "crediti derivanti da finanziamenti", sicché non sembra configurabile in tutte quelle ipotesi caratterizzate – come nel caso di specie – da meri vantaggi economici conseguenti a risparmi di spesa o dilazioni di pagamento. Ove così non fosse, del resto, potrebbero invocare la prededuzione tutti i creditori disposti a tollerare una qualsiasi forma di inadempimento ad opera dell'impresa che abbia depositato una richiesta di concordato o un'istanza di omologazione degli accordi ex art. 182 bis L.F., atteso che il mancato incasso nei termini previsti consentirebbe alla beneficiaria di trattenere risorse essenziali per il perseguimento dei suoi obiettivi di risanamento. L'istituto della prededuzione in tal modo sarebbe svuotato di qualsiasi utilità pratica. Considerazioni letterali e sistematiche, dunque, inducono a circoscrivere l'area applicativa della norma all'immissione effettiva di risorse nell'impresa in crisi. Anche da questo punto di vista le considerazioni poste da Presider s.p.a. a sostegno dell'opposizione non appaiono convincenti.

\*\*\*

Per le ragioni anzidette sono assorbite le ulteriori eccezioni, anche preliminari, sollevate da Coopsette.

\*\*\*

Secondo soccombenza, la Presider s.p.a. è tenuta al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili in base ai valori medi del D.M. n. 55/2014, in € 14.914,00 (€ 4.388,00 per la fase di studio, € 2.895,00 per la fase introduttiva, € 7.631,00 per le fasi di trattazione e di decisione, unificate in virtù dell'assenza di attività istruttoria), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge. Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del DPR n. 115/2002 sussistono, inoltre, le condizioni per la condanna della Presider s.p.a. al versamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'atto introduttivo (€ 98,00).

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7784/2016 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta da Presider s.p.a. per le ragioni indicate in motivazione;
- condanna Presider s.p.a. al pagamento in favore della L.C.A. Coopsette soc. coop. degli oneri processuali, stimabili in € 14.914,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del DPR n. 115/2002 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Presider s.p.a., di un importo corrispondente al contributo unificato già versato all'atto dell'iscrizione del procedimento (€ 98,00).

Reggio Emilia, 13/2/2018

Il Giudice estensore  
Virgilio Notari

Il Presidente  
Francesco Parisoli